

Numero della proposta

297

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867-68-69.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 1. Maggio 1867.  
dal Ministro delle Finanze

OGGETTO

*(Vedi incartamento N. 297. Sezione 9<sup>a</sup> alla 1<sup>a</sup> Leg. 1867)*

Relatore DePasquali

Approvata nella tornata del 15. Giugno 1867

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RELAZIONE DELLA GIUNTA

composta dei deputati

**De Pasquali, Nicotera, Malenchini, Marazio, Del Zio,  
De Capitani, Bartolucci-Godolini**

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze  
*nella tornata del 1° maggio 1869*

**Estensione agli impiegati civili dell'ex-regno delle Due Sicilie del condono del biennio già concesso agli ufficiali dell'esercito della marina napoletana.**

#### Tornata dell'11 giugno 1869

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Le ragioni stesse che determinarono il Ministero a presentare alla Camera questo disegno di legge, come quelle che si fondano sopra un principio di equità e di giustizia, non potevano non indurre la vostra Commissione a riconoscerne la opportunità, ed a proporne quindi l'accettazione. Nessun contrasto infatti è sorto in seno della medesima quanto alla massima, dappoichè il titolo stesso con il quale è annunziato il progetto rivela nient'altro che la conseguenza di un fatto, la soddisfazione di un debito.

È a voi ben noto, o signori, che l'articolo 9 del decreto del 3 maggio 1816 sulle pensioni di ritiro nell'ex-regno delle Due Sicilie stabiliva che la pensione dovesse misurarsi sull'ultimo stipendio, quando l'impiegato l'avesse goduto per il corso di due anni non interrotti; e sul soldo precedente, quando l'ultimo stipendio fosse stato goduto dall'impiegato per un tempo minore del biennio.

Gravi considerazioni di ordine politico e di ordine morale, messe innanzi dal Governo del Re fin dal giugno del 1862, e che sarebbe superfluo, non che rassegnare, semplicemente accennare, accompagnarono costantemente una proposta che veniva da esso fatta al Parlamento per dispensare dall'applicazione del predetto articolo 9 del decreto del 3 maggio 1816 gli ufficiali militari posti a riposo di autorità dopo l'annessione delle provincie meridionali. E, senza toccare delle varie vicende cui quella proposta andò incontro presso le due Camere legislative, la vostra Commissione ricorderà solamente che fu con legge del 26 marzo 1865 concesso agli ufficiali del disciolto esercito delle Due Sicilie il condono del tempo mancante al compimento del biennio; e più tardi venne questo beneficio esteso con legge del 2 giugno 1866 agli ufficiali della cessata marina napoletana.

È evidente, o signori, che, così stando le cose, la estensione del condono agl'impiegati civili non dovrà

altrimenti considerarsi che come il perfezionamento della legge, la quale non sarà mai detto in un paese retto da libere istituzioni che non sia eguale per tutti.

Ma, trattandosi di un onere che verrebbe ad accrescersi alle finanze dello Stato, le quali sono in quelle strettezze che tutti sappiamo, incombeva di certo alla vostra Commissione, per fornire convenientemente il suo compito avanti alla Camera, di conoscere quale e quanto sarebbe stato l'aggravio per l'erario nazionale in conseguenza dell'adozione del presente disegno di legge.

Dapprincipio molteplici e gravi si presentarono le difficoltà per ottenere un tal fine. Fu dato luogo a riflettere che per arrivare a conoscere il numero degli impiegati civili delle provincie meridionali ai quali sarebbe applicabile l'esenzione del biennio sarebbe occorso un lavoro di lunga mano e di lunga data, e che vi dovesse concorrere l'opera di tutti i Ministeri.

Ed eccone in breve le ragioni :

La liquidazione delle pensioni concesse agli impiegati di cui trattasi fu eseguita in un intervallo di tempo che abbraccia tre distinti periodi, cioè:

1° Quello decorso sino al 1860, in cui seguì l'annessione delle provincie meridionali ;

2° Quello successivo sino a tutto aprile 1864, epoca in cui, per effetto della nuova legge sulle pensioni, passò alla Corte dei Conti la facoltà di liquidare le dette pensioni ;

3° Quello dal 1° maggio 1864 in poi.

Ora, come ben osservavasi, le liquidazioni avvenute nel primo periodo non si sarebbero rinvenute nel Ministero delle finanze, ma avrebbero dovuto ricercarsi negli archivi di Napoli; e solo delle liquidazioni verificatesi nel secondo periodo avrebbe potuto occuparsi l'ufficio delle pensioni presso il Ministero, mentre poi per le altre riferibili al periodo posteriore al 1° maggio 1864 sarebbe stato d'uopo rivolgersi alla Corte dei Conti.

La vostra Commissione, o signori, compenetratasi da un lato della ragionevolezza di queste osservazioni, e bramosa dall'altro di soddisfare all'onesto e legittimo desiderio di una classe di cittadini che istantemente e persistentemente reclamavano appo il Governo e appo il Parlamento, fu sollecita di procacciarsi alcuni dati approssimativi, alcuni elementi sommari, per venire a capo di una risoluzione. E le venne fatto di aversi nelle mani un piano dimostrativo della maggiore spesa che aggraverebbe lo Stato, accordando il condono del

biennio agli impiegati civili dell'ex-regno delle Due Sicilie.

Codesto piano, è mestieri il dirlo, poggia esclusivamente sul prospetto degli impiegati civili che reclamano il condono del biennio già accordato agli ufficiali militari, e che è da supporre probabilmente siano in fin dei conti o tutti, o poco men che tutti, gl'interessati.

Come appunto risulta dal cennato prospetto, sono trentadue gl'individui che si presentarono finora per ottenere il condono del biennio in discorso ; ma, essendo morti nove nel frattempo, quelli che attualmente potrebbero affacciarsi per conseguire la riforma della liquidazione della loro pensione si ridurrebbero a soli ventitrè.

Il totale delle pensioni che col condono del biennio sarebbero da accordare a tutti i surriferiti individui, compresi quelli defunti, ammonterebbe, sulla base dell'ultimo stipendio da essi goduto, a . . . L. 76,629 49, che, confrontato con quello delle pensioni già liquidate in base al penultimo stipendio in . . . » 57,068 66, presenterebbe un aumento di . . . . . L. 19,560 83.

Però, tenendo conto delle pensioni cessate per morte dei summenzionati titolari, la suddetta somma complessiva verrebbe a ridursi a . . . . . L. 50,564 10, cui contrapposto l'ammontare delle corrispondenti pensioni già liquidate e presentemente in corso di pagamento in . . . » 35,669 45, si aggraverebbe lo Stato di una maggiore spesa annua di . . . . . L. 14,894 65.

E, mettendo a calcolo altresì le domande che per avventura fossero avanzate per riforme di liquidazione, sulla base del predetto condono, dalle vedove e dagli orfani dei succennati titolari defunti, la suddetta somma di . . . . . L. 14,894 65, verrebbe ad aumentarsi di . . . . . » 782 26, sicchè il maggiore onere presunto sarebbe di annue . . . . . L. 15,676 91.

Inutile il dire che quest'onere non è perpetuo, e che anzi viene scemando gradatamente sino a che sarà interamente estinto.

Con questo piano dimostrativo non intende la vostra Commissione fissare come certa la somma sopra indicata, giacchè una precisa notizia sull'entità del carico che andrebbe ad assumere l'erario nazionale non si

potrebbe avere se non che dalle estese ricerche onde si è fatta menzione più sopra.

Giova tuttavia per mente che dal 1866 a questa parte non pervennero al Governo, per l'assicurazione che ne ha avuto la vostra Commissione, altre domande oltre a quelle risapute; e si avrebbe quindi motivo di ritenere che ben pochi, o nessuno, fossero i pensionati che si trovassero conseguentemente nella condizione d'invocare l'applicazione dell'accordato beneficio.

Fu discusso dalla vostra Commissione se gli effetti di tal beneficio dovessero riportarsi all'epoca in cui gl'impiegati suddetti furono posti a riposo di autorità dopo l'annessione delle provincie meridionali, ovvero

dovessero risentirsi quasi simultaneamente alla promulgazione della presente legge; e fu adottato quest'ultimo partito, non solo per rendere meno sensibile, nelle condizioni economiche in che trovasi il paese, l'aggravio delle pubbliche finanze, ma benanco per non discostarsi, in omaggio al principio della parità di trattamento, da ciò che a suo tempo fu disposto a riguardo degli ufficiali militari.

Per tutte queste considerazioni, la vostra Commissione, o signori, vi propone all'unanimità l'approvazione del progetto di legge tal quale è stato disteso dal Ministero.

DE PASQUALI, *relatore.*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~PROGETTO DELLA GIUNTA~~

Art. 1.

Agl'impiegati civili dell'ex-regno delle Due Sicilie, che dopo avere fatto adesione al nuovo ordine di cose furono collocati a riposo d'autorità dal nostro Governo, per i quali la pensione di ritiro venne regolata secondo il decreto del 3 maggio 1816 di quell'ex-regno, è accordata la dispensa dal biennio del soldo richiesto dall'articolo 9 del decreto medesimo.

Art. 2.

La presente legge avrà effetto soltanto dal 1° luglio 1869.

*Identico al qui contro.*

*Approvato nella seduta del 15 giugno 1869.*

*P. H. P.*